

la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

4. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 6.

5. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

6. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 13, delle somme di cui al presente articolo.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di

lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione o delle regioni confinanti.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 4.

*Sopprimere il comma 1*

**4. 10** Michielon, Paolo Colombo, Grunetti

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di determinare la base di computo della quota di riserva, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta e alle dimensioni occupazionali delle imprese esercenti servizi di trasporto, con qualsiasi modalità effettuato, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

**\* 4. 1.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Tadorelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di determinare la base di computo della quota di riserva, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta e alle dimensioni occupazionali delle imprese esercenti servizi di trasporto, con qualsiasi modalità effet-

tuato, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

\* **4. 4.** Pampo.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente*

1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di determinare la base di computo della quota di riserva sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta e alle dimensioni occupazionali delle imprese esercenti servizi di trasporto, con qualsiasi modalità effettuato, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

\* **4. 13** Acierno, Mastella

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di determinare la base di computo della quota di riserva, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta e alle dimensioni occupazionali delle imprese esercenti servizi di trasporto, con qualsiasi modalità effettuato, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

**4. 15** Sanza.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 2.

Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

**4. 20.** (Nuova formulazione). La Commissione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le imprese che operano nel settore del trasporto pubblico non sono tenute, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza di cui all'articolo 2.

**4. 16.** Governo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico non sono tenute all'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 2 per quanto concerne il solo personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e svolgente mansioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'attività di trasporto.

**4. 17** Caveri, Ciapusci.

*Al comma 2 sostituire le parole:* I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, *con le seguenti:* I datori di lavoro privati e pubblici, nonché gli enti pubblici economici e non che,

**4. 11** Michielon, Paolo Colombo, Grignetti

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* alla condizione che versino *fino alla fine del comma.*

**4. 3.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* alla condizione che *sino a:* per ciascun lavoratore.

**4. 5.** Polizzi.

*Sopprimere il comma 4.*

**4. 6.** Pampo.

*Sopprimere il comma 5.*

**4. 7.** Pampo.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni anno in conformità all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, applicabile alla normativa di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

**4. 12** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Sopprimere il comma 6.*

**4. 8.** Pampo, Selva.

*Al comma 7, sopprimere le parole:* essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad.

*Consequentemente sostituire in fine le parole:* o delle regioni confinanti con le seguenti: o di altre regioni.

\* **4. 2.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 7, sopprimere le parole:* essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad.

*Consequentemente sostituire in fine le parole:* o delle regioni confinanti con le seguenti: o di altre regioni.

\* **4. 9.** Pampo.

*Al comma 7, sostituire le parole:* della medesima regione o delle regioni confinanti con le seguenti: dislocate sul territorio nazionale.

**4. 18** Detomas.

*Al comma 7, sostituire le parole:* o delle regioni confinanti con il seguente periodo: Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

**4. 21.** La Commissione.

**(A.C. 4110 — sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO II**

**SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO**

**ART. 5.**

*(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).*

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati « uffici competenti », provvedono, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « maggiormente rappresentative » sono sostituite dalle seguenti: « comparativamente più rappresentative »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atte all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Gli oneri per il funzionamento del comitato tecnico sono posti a carico delle risorse attribuite per il funzionamento della commissione di cui al comma 1. »

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 5.

*Al comma 1, dopo la parola:* provvedono aggiungere le seguenti: in raccordo con i servizi sociali, sanitari educativi e formativi del territorio

##### 5. 5. Battaglia, Giacomo

*Al comma 2, dopo le parole:* del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n 469 aggiungere le seguenti: , congiuntamente con le Associazioni nazionali di promozione sociale, tutela. e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616.

##### 5. 7 Detomas.

*Al comma 2, lettera b), sostituire da:* composto da funzionari sino alla fine della lettera con le seguenti: composto da otto

rappresentanti dei datori di lavoro, da due esperti del settore sociale designati dalle associazioni nazionali di promozione sociale, tutela e rappresentanza di cui all'articolo 115, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da due esperti del settore medico-legale e da due rappresentanti degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atte all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Gli oneri per il funzionamento del comitato tecnico sono posti a carico delle risorse attribuite per il funzionamento della commissione di cui al comma.

##### 5. 3. Pampo, Selva.

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole:* composto da funzionari ed esperti del settore medico-legale e degli organismi individuati con le seguenti: composto da esperti nei settori fondamentali per l'espletazione di un programma di collocamento mirato, ovvero medici specialisti, psicologi, esperti in formazione professionale e in materie educative e sociali, oltre a rappresentanti degli organismi individuati

##### 5. 6 Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da:* medico legale fino alla fine del comma con le seguenti: tra cui almeno un medico legale e/o riabilitatore con specifiche conoscenze nella materia relativa alla menomazione, un bioingegnere, un educatore professionale, un terapeuta occupazionale, un assistente sociale, uno psicologo della riabilitazione. Il comitato ha il compito di realizzare il collocamento mirato al lavoro attraverso:

a) valutazione delle disabilità e delle residue capacità funzionali e riabilitative, e compilazione delle schede individuali di cui all'articolo 7;

b) analisi delle condizioni di lavoro, ambientali e relazionali che il lavoratore deve svolgere;

c) definizione degli strumenti di mediazione e delle azioni e prestazioni atte a favorire l'integrazione lavorativa;

d) predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità di lavoratori iscritti o occupati;

e) realizzazione di indagini, studi e ricerche sul mercato del lavoro, con particolare attenzione alle possibilità occupative indirizzate alle persone con disabilità nelle aziende pubbliche e private presenti sul territorio di competenza;

f) elaborazione di relazioni periodiche sulla situazione occupativa dei lavoratori con disabilità e sui problemi ad essa connessi.

#### 5. 1. Porcu, Pampo, Guidi.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

c) La Provincia istituisce altresì un Osservatorio per il controllo delle politiche sull'inserimento lavorativo dei disabili, composto, senza oneri finanziari, da rappresentanti designati pariteticamente dalle associazioni di categorie degli invalidi e da altre associazioni di disabili e loro familiari, individuate dal Presidente della Provincia. Conseguentemente nell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo n. 467/97 le parole "di rappresentanti designati dalle categorie interessate" sono abrogate.

#### 5. 2. Porcu, Pampo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 2, aggiungere in fine i seguenti commi:*

2-bis. L'INAIL provvede, anche d'intesa con Università e istituzioni accreditate, alla riabilitazione e alla riqualificazione per il reinserimento degli invalidi nel mondo professionale ed il loro recupero sociale. A

tali compiti e alla creazione di centri specializzati e per la produzione di ricerche nel campo della ergonomia, sulla eziologia e cura delle malattie professionali, sulla riduzione dei rischi e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro l'INAIL destina i fondi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, convertito con modificazioni della legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390 e quelli di cui all'articolo 197 del Testo Unico decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2-ter. Al fine della programmazione dei corsi di cui alla lettera a) l'Istituto assicuratore si raccorda con le rappresentanze organizzate dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2-quater. Per la realizzazione della finalità di cui alla lettera a) del presente comma, l'INAIL può anche stipulare convenzioni con le Regioni interessate.

#### 5. 4. Bastianoni.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

##### ART. 5-bis.

*(Procedura per il collocamento mirato).*

1. Il collocamento mirato al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 2 si può attuare mediante la seguente procedura:

a) presso ogni sezione circoscrizionale per l'impiego è costituita una graduatoria dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, secondo l'ordine cronologico delle domande, strutturata con gli stessi criteri delle graduatorie per il collocamento ordinario. Per ciascun iscritto è predisposta una scheda personale contenente tutte le indicazioni espresse dal comitato di cui all'articolo 5, nonché quella relativa ad eventuali professionalità acquisite in precedenza;

b) la sezione circoscrizionale per l'impiego, esaminate le denunce semestrali di cui all'articolo 4, segnala al comune di residenza i nominativi dei candidati inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a), in relazione ai posti disponibili;

c) il comune, sulla base delle indicazioni contenute nelle schede personali dei soggetti, attiva, ove necessario, la procedura per il collocamento mirato al lavoro di cui all'articolo 7, ed incarica la sezione circoscrizionale per l'impiego di rilasciare il necessario nulla-osta per l'avviamento al lavoro. Nel caso in cui l'avente diritto sia avviato ad un percorso formativo, egli mantiene il posto in graduatoria;

d) rilasciato il nulla-osta di cui alla lettera c) la sezione circoscrizionale per l'impiego ne dà comunicazione all'interessato, all'ente, all'impresa o all'azienda richiedente ed al comune.

2. Qualora la commissione di cui all'articolo 5 accerti la situazione di invalidità di un soggetto già iscritto nelle liste del collocamento ordinario, questi può iscriversi nella graduatoria di cui alla lettera a) nella posizione corrispondente alla data dell'iscrizione nel collocamento ordinario;

3. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego è istituito elenco degli apprendisti aventi i requisiti richiesti dall'articolo 2. I datori di lavoro che intendono assumerli possono individuarli nominativamente.

**5. 01.** Porcu, Pampo.

**(A.C. 4110 — sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO III**

**AVVIAMENTO AL LAVORO**

**ART. 6.**

*(Modalità delle assunzioni obbligatorie).*

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 2 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 10. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35

dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 6.**

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

La richiesta è sempre nominativa per tutti i datori di lavoro.

**6. 3.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

La richiesta può essere a scelta del datore di lavoro nominativa o numerica.

**6. 5.** Pampo, Selva.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti e per quelle cui sono tenuti i datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.

b) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

**6. 4.** Pampo.

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: il 50 per cento con le seguenti: al massimo il 20 per cento.*

**6. 1.** Porcu, Pampo.

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: il 60 per cento con le seguenti: al massimo il 30 per cento.*

**6. 2.** Porcu, Pampo.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dal comma 2, dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*

**6. 6.** Battaglia, Giacco.

*Al comma 3, sopprimere le parole: effettuata anche su base nazionale.*

**6. 7** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 3, sostituire le parole: anche su base nazionale con le seguenti: anche su base regionale*

**6. 8** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

**(A.C. 4110 — sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Elenchi e graduatorie).*

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al

comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 7.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

##### 7. 1 Battaglia, Giacco

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, dopo la parola:* disoccupati *aggiungere le seguenti:* residenti in regione da almeno 5

##### 7. 2 Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e tenendo conto anche da quanto tempo disabili disoccupati sono residenti nella Regione.

##### 7. 3 Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

#### (A.C. 4110 — sezione 8)

#### ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 8.

*(Richieste di avviamento).*

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assun-

zione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 11.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 10. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 12.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 2, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi

della legge 7 agosto 1990, n.241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può far richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n.56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 8.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Hanno la precedenza nelle assunzioni i lavoratori disabili residenti da più di cinque anni nella Provincia.

**8. 7** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

*Sopprimere il comma 2.*

\* **8. 1.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **8. 4.** Pampo.

*Sopprimere il comma 4.*

**8. 6** Battaglia, Giacomo

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* l'avviamento al lavoro dei disabili psichici deve essere effettuato tenendo conto delle esigenze di sicurezza del lavoratore e degli altri dipendenti.

**8. 3.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* agli uffici competenti *aggiungere le seguenti:* entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale

**8. 8** Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ed i nominativi.

\*\* **8. 2.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ed i nominativi.

\*\* **8. 5.** Pampo.

#### (A.C. 4110 — sezione 9)

#### ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 9.

*(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).*

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con

il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto d'indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, integrata a norma dell'atto d'indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 5 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 2 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni,

agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 9.

*Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: tirocinio formativo con le seguenti: dagli uffici competenti in tirocinio formativo anche presso altra azienda*

##### 9. 3 Battaglia, Giacomo

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ove le aziende procedano a licenziamenti per riduzione di personale o collocazione di lavoratori in mobilità, il numero dei lavoratori disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento e di mobilità, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

\* 9. 1. Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ove le aziende procedano a licenziamenti per riduzione di personale o a collocazione di lavoratori in mobilità, il numero dei lavoratori disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio,

sottoposti ai procedimenti di licenziamento e di mobilità, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

\* 9. 2. Pampo.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ove le aziende procedano a licenziamenti per riduzione di personale o collocazione di lavoratori in mobilità, il numero dei lavoratori disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento e di mobilità, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

\* 9. 5. Acierno, Mastella

Al comma 6, *sostituire le parole da:* la decadenza dal diritto *sino a* : per un periodo di sei *con le seguenti:* la cancellazione definitiva dalle liste di collocamento:

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Viene disposta inoltre la decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di un anno per rifiuto, senza giustificato motivo, per la motivazione di cui sopra.

9. 4 Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti

**(A.C. 4110 — sezione 10)**

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

CONVENZIONI E INCENTIVI

ART. 10.

*(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).*

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicem-

bre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro e gli altri soggetti indicati al comma 1 si impegnano ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, può proporre

l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 10.

*Al comma 1, dopo le parole: possono stipulare con il datore di lavoro aggiungere le seguenti: e/o con le loro associazioni di rappresentanza.*

**10. 2** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Al comma 1, dopo le parole: possono stipulare con il datore di lavoro aggiungere le seguenti: e con le organizzazioni di cooperative sociali*

**10. 3** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e gli altri soggetti indicati al comma 1 si impegnano con le seguenti: si impegna.*

**10. 4.** La Commissione.

*Al comma 5, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 1, lettera b), della, con la seguente: alla*

**10. 1** Battaglia, Giacco

#### (A.C. 4110 – sezione 11)

#### ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 11.

*(Cooperative sociali).*

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, alle quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 2, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 2 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di quest'ultima, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 10, comma 7.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 11.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e i disabili organizzati in cooperative o disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale.*

\* **11. 3.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e i disabili organizzati in cooperative o disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale.*

\* **11. 6.** Pampo.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\*\* **11. 4.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

\*\* **11. 7.** Pampo.

*Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

a) copertura dell'aliquota,  
b) impiego dei disabili presso i soggetti di cui al comma che precede, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi,  
c) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) L'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa o agli altri soggetti di cui al comma che precede; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa o agli altri soggetti di cui al comma che precede di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) I nominativi dei soggetti da aggiungere ai sensi del comma 1.

\* **11. 5.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi.

*Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

- a) copertura dell'aliquota,
- b) impiego dei disabili presso i soggetti di cui al comma che precede, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi,
- c) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) L'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa o agli altri soggetti di cui al comma che precede; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa o agli altri soggetti di cui al comma che precede di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) I nominativi dei soggetti da aggiungere ai sensi del comma 1.

\* **11. 8.** Pampo.

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) ordine di servizio dal quale risulti la necessità di una specifica formazione in cooperative sociali per soggetti dichiaratamente gravi la situazione è sancita dal comma 3, articolo 3, della legge n. 104 del 1992, per un periodo non superiore ai 2 anni, non ripetibili nella stessa cooperativa o in altre.

**11. 1.** Porcu, Pampo.

*Al comma 2, lettera d), capoverso 1) dopo le parole: il datore di lavoro aggiungere le seguenti: o più datori di lavoro*

**11. 9** Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti

*All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati sog-

getti agli obblighi di cui all'articolo 2 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

**11. 2.** Gardiol.

**(A.C. 4110 - sezione 12)**

#### ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

*(Agevolazioni per le assunzioni).*

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 10, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui

al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di tre anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1998, a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 12.

*Al comma 1, sopprimere l'alinea.*

**12. 4.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pardini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:*

Tutti i datori di lavoro, al sensi della presente legge, godono dei seguenti benefici:

**12. 10.** Pampo.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fiscalizzazione degli oneri sociali per ogni dipendente assunto con le modalità previste dalla presente legge da enti, imprese o aziende non obbligati ai sensi dell'articolo 2 ovvero per ogni dipendente assunto ai sensi della presente legge, in eccesso rispetto alla quota di cui al medesimo articolo 2;

**12. 1.** Porcu, Pampo.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per la durata massima di cinque anni con le seguenti: per la durata massima di otto anni.*

**12. 17.** (Nuova formulazione) Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: la fiscalizzazione fino a: , e successive modificazioni con le seguenti: la fiscalizzazione totale, per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile assunto in base alla presente legge.*

**12. 5.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: che, assunto in base alla presente legge sino a: decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n 915 e successive modificazioni con le seguenti: sia assunto in base alla presente legge;*

**12. 22.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: abbia una riduzione fino a: e successive modificazioni;*

**12. 11.** Pampo.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: superiore al 79 per cento fino a: e successive modificazioni con le seguenti: superiore al 67 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;*

**12. 12.** Pampo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**12. 23.** Detomas.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 46 per cento ed il 67 per cento o minorazioni ascritte dalla settima all'ottava categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

\* **12. 8.** Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge,